Statuti del Gruppo

LE PLEIADI

I) NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1. Nome e sede

"LE PLEIADI", in seguito Gruppo, è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e ha sede a Miglieglia. Recapito postale: c/o Funivia Monte Lema, 6986 Miglieglia.

Art. 2. Scopo

Il Gruppo promuove attività di ogni genere nel campo dell'astronomia ed è rivolto a tutti. Può aderire ad associazioni e organizzazioni con scopo analogo.
Può organizzare manifestazioni allo scopo di autofinanziarsi.
In particolare intraprende tutti gli atti necessari alla costituzione di una fondazione per l'osservatorio astronomico del Monte Lema, zona Sparavera, fondazione senza scopo di lucro e con fini analoghi, raccoglie e gestisce i fondi necessari alla sua costituzione e ne garantisce il mantenimento.

Art. 3. Soci attivi

Sono tutte le persone che hanno compiuto 18 anni, che condividono lo scopo del Gruppo e che hanno versato la quota annuale.

Art. 4. Soci onorari

Le persone che hanno particolari meriti o che si sono prodigate personalmente a favore del Gruppo possono essere nominate "soci onorari".

Art. 5. Dimissioni

Le dimissioni dal Gruppo sono possibili in qualunque momento. La qualità di socio termina con l'invio al Comitato delle dimissioni scritte.

Art. 6. Esclusione

I soci che agiscono contro l'interesse del Gruppo o che ne ledono gravemente l'onore possono essere esclusi dallo stesso, per decisione dell'Assemblea Generale, su proposta del Comitato.
I soci possono anche essere esclusi per mancato pagamento della quota annuale.

II) ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

Art. 7. Organi

Gli organi del Gruppo sono:

- l'Assemblea Generale
- il Comitato Direttivo
- l'Organo di Revisione

Art. 8. Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea generale è l'organo massimo del Gruppo Le Pleiadi. Essa si riunisce a scadenza annuale, al più tardi entro il mese di febbraio, per trattare gli affari ordinari, su convocazione del Comitato.
La convocazione e il relativo Ordine del Giorno sono inviati ai soci per iscritto e almeno 14 giorni prima della riunione.
Essa, ogni tre anni, nomina il Presidente, i membri del Comitato e i Revisori dei Conti.
Le proposte dei soci concernenti l'Assemblea Generale devono essere inoltrate per iscritto al Comitato almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 9. Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata allorchè il Comitato, un quinto dei soci o l'Organo di Revisione, ne facciano richiesta scritta.

Art. 10. Diritto di voto

Ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale detiene un voto.
La votazione avviene per alzata di mano.

Art. 11. Votazione

Le risoluzioni del Gruppo sono prese dalla metà più uno dei presenti.

Art. 12. Competenze dell'Assemblea Generale

All'Assemblea Generale sono affidate le seguenti competenze:

- nominare il Comitato e l'Organo Revisore
- approvare il conto economico e il rapporto dell'Organo Revisore
- dare scarico agli organi di gestione
- approvare le quote sociali proposte dal Comitato
- deliberare in merito al programma dell'attività del Gruppo

Art. 13. Comitato

Il Comitato è composto da tre a sette membri. Nel suo interno è eletto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere.

- Il Presidente rappresenta il Gruppo di fronte a terzi e ne coordina l'attività.
- Il Vicepresidente rappresenta il presidente in sua assenza.
- Il Segretario si occupa delle pratiche amministrative, del controllo dei soci, di tutte le altre attività quali ad esempio le convocazioni e la gestione della documentazione in generale.
- Il Cassiere è incaricato della parte finanziaria e presenta il bilancio annuale all'Assemblea Generale Ordinaria dopo il controllo da parte dei Revisori.

Art. 14. Elezione

I membri del Comitato sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea e sono sempre rieleggibili.

Art. 15. Competenze

Il Comitato decide e regola tutto ciò che si rende necessario e utile alla gestione e alla tutela del Gruppo e non sia soggetto a riserve da parte dell'Assemblea Generale.

Esso ha il diritto e il dovere di occuparsi di tutte le questioni inerenti il Gruppo.

Il Comitato si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno quattro soci.

Art. 16. Obblighi e impegni

Per risultare vincolanti i documenti importanti necessitano delle firme solidali di Presidente o Vicepresidente e Segretario o Cassiere.

Art. 17. Organo di Revisione

L'Organo di revisione è composto di uno o due Revisori.
I Revisori dei conti sono chiamati al controllo del bilancio annuale allestito dal Cassiere.

Art. 18. Elezione

I membri dell'Organo di Revisione sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea e sono sempre rieleggibili.

Art. 19. Obblighi

I Revisori presentano il loro rapporto al Comitato al più tardi 20 giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale Ordinaria.

III) FINANZE

Art. 20. Entrate

Le entrate del Gruppo sono composte da:

- le quote sociali
- i redditi da interessi
- i contributi facoltativi, le donazioni e i ricavi da manifestazioni

Art. 21. Quote sociali

La quota sociale minima è di 50.- franchi (applicata nel 2004) e la massima è fissata a 90.- franchi.
La quota sociale è stabilita, su proposta del Comitato, dall'Assemblea Generale.
L'intera quota sociale è la quota annua per l'anno solare in corso, indipendentemente dal momento di ammissione o di dimissioni del socio, vale a dire che non vi è alcuna quota sociale pro rata temporis.

Art. 22. Contributi di enti pubblici

Il Gruppo è tenuto a utilizzare in modo conforme eventuali contributi provenienti da enti pubblici.

Art. 23. Contributi di enti pubblici

L'esercizio del Gruppo si conclude al 31 dicembre di ogni anno, con la chiusura dei conti.

IV) VARIE

Art. 24. Assicurazioni

Il Gruppo non risponde di infortuni, di danni a cose o di pretese avanzate nell'ambito della responsabilità civile per le attività svolte in seno all'associazione da parte dei soci. I soci stessi devono provvedere ad assicurarsi in modo adeguato.
Il Gruppo è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile allo scopo di coprire le domande di risarcimento danni esposte contro di lui in base alla normativa in materia di danni a persone o a cose.

Art. 25. Scioglimento

Lo scioglimento del Gruppo deve essere deciso da un'Assemblea Generale Straordinaria alla quale sia presente almeno la metà dei soci e con la maggioranza di almeno i tre quarti dei presenti. Qualora non si raggiungesse il quorum, la seconda convocazione avrà luogo dopo trenta minuti e la relativa votazione sarà valida con la maggioranza dei tre quarti dei presenti.
Gli averi non possono essere distribuiti ai soci ma sono destinati ad associazioni aventi i medesimi scopi.

Art. 26. Approvazione ed entrata in vigore degli Statuti

Gli Statuti del Gruppo LE PLEIADI sono validi a partire dal 15 marzo 2024, data di approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente — La Segretaria

Francesco Fumagalli — Annamaria Cairati